

DELIBERA N. 303/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE
DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 agosto 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota dell'11 agosto 2022 (prot. n. 244070) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) a seguito della segnalazione del 6 agosto 2022 a firma del Consigliere comunale Michel Stefani, per la presunta violazione dell'art. 9, della legge 28/2000, relativa alla pubblicazione di *post* che coinvolgono soggetti istituzionali sulla pagina Facebook istituzionale dell'Ente;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 7 agosto 2022 e la risposta dell'Amministrazione comunale dell'8 agosto 2022 con la quale si comunica che *“pur essendo in periodo in cui vige la par condicio relativamente ad elezioni politiche e non amministrative comunali, non è intenzione dell'Amministrazione comunale mancare di rispetto alla normativa di Legge e pertanto abbiamo provveduto in via precauzionale ed autonomamente ad eliminare i post oggetto di segnalazione”*; l'Amministrazione rappresenta, inoltre, che *“il Comune di Concordia sulla Secchia è tra gli Enti locali che hanno avuto una vittima in occasione dell'attentato”* alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 ed *“è ricorrenza abituale dell'Amministrazione comunale deporre fiori sulla tomba ove riposa il feretro di Carla Gozzi e partecipare alla cerimonia istituzionale che ogni anno si tiene a Bologna”*; pertanto, *“anche quest'anno, in cui ricorre il 42° anniversario dell'attentato, abbiamo ricevuto l'invito dell'Associazione familiari vittime della strage ad essere presenti e, attraverso la partecipazione del Sindaco alla manifestazione istituzionale, abbiamo ritenuto di esprimere i sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima che appartengono all'intera comunità di Concordia sulla Secchia”*; inoltre l'Amministrazione riferisce che *“i contenuti pubblicati rientrano, a nostro avviso, nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione comunale, hanno avuto carattere imparziale ed avevano il solo scopo di comunicare alla cittadinanza la partecipazione del Sindaco ad una ricorrenza di carattere nazionale, quale rappresentante della comunità concordiese”*;

PRESA VISIONE della documentazione, allegata alla segnalazione, consistente nella riproduzione di due comunicati pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale dell'Ente (<https://it-it.facebook.com/Comunediconcordia/>), rispettivamente, il 1° agosto 2022, recante *“Il Sindaco Luca Prandini ha posato un mazzo di fiori a nome dell'Amministrazione comunale di Concordia sulla tomba di Carla Gozzi, vittima concordiese della strage fascista alla stazione di Bologna che il 2 agosto 1980 provocò 85 morti e oltre 200 feriti”*, con immagine del Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia, Luca Prandini; e il 2 agosto 2022, recante *“Per non dimenticare: 02 agosto 1980 Bologna”*, con immagine del Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia, Luca Prandini;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO dell’adeguamento spontaneo del Comune di Concordia sulla Secchia, verificato dal Corecom Emilia Romagna in data 8 e 9 agosto 2022;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Corecom Emilia Romagna per l’intervenuto adeguamento spontaneo, attuato con la rimozione dei comunicati oggetto di segnalazione;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Concordia sulla Secchia, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba